

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 329

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284 concernente il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso

(Parere ai sensi dell'articolo 7 e 7-bis della legge 22 dicembre 1999, n. 512)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 1° febbraio 2011)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 205/11

Roma, 1 FEB. 2011

Care Preside,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n.284. Regolamento di attuazione della legge 22 dicembre 1999, n. 512, concernente il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2010.

con: [signature]
[signature]

Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

1. Schema di D.P.R. recante “Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284. Regolamento di attuazione della legge 22 dicembre 1999, n. 512, concernente il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso”
2. Relazione Illustrativa
3. Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)
4. Analisi tecnico-normativa (ATN)
5. Relazione tecnico-finanziaria
6. Parere del Garante per la protezione dei dati personali del 17.11.2010
7. Parere del Consiglio di Stato n. 5317/2010 del 20.12.2010

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

^^^^^^^^

Le ragioni del presente provvedimento vanno individuate nelle previsioni normative di cui all'art. 7-bis della legge 22 dicembre 1999, n. 512, come introdotto dall'art. 2-ter del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni nella legge 28 novembre 2008, n. 186. Tali norme hanno specificamente delineato i contenuti delle disposizioni regolamentari di modifica ed integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284. Ciò è detto in relazione ai casi per i quali debba procedersi alla revoca della deliberazione con cui il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso ha disposto il pagamento di somme sulla base di una sentenza penale di condanna con statuizione di provvisionale in favore delle parti civili costituite, ovvero è dato sospendere la ripetizione delle somme liquidate dal Comitato allo stesso titolo.

Le disposizioni integrative del d.P.R. n. 284/2001 riguardano, pertanto, le seguenti situazioni.

La prima (**art.15-bis**) attiene al caso in cui l'Autorità Giudiziaria condanni l'imputato al risarcimento dei danni, disponendo il pagamento della provvisionale e, successivamente, in sede di appello dichiarare, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., di non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati ascritti, perché estinti per morte del medesimo.

Ricorrendo concretamente tale fattispecie, il Comitato di solidarietà, una volta provveduto al pagamento della provvisionale, così come previsto dalla legge n. 512/1999, dovrebbe procedere al recupero dei benefici già corrisposti alle parti

civili costituite, essendo venuta meno la possibilità di arrivare ad una sentenza definitiva di responsabilità penale nei confronti, ad esempio, dell'unico imputato.

Ma è pur vero che, con la sentenza di primo grado, l'Autorità Giudiziaria, nel condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite e liquidando la provvisionale può comunque aver rimesso le parti al giudice civile per la liquidazione dei danni; azione questa che può proseguire eventualmente con gli eredi.

Infatti, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 512/1999, nonché ex art. 10, comma terzo del d.P.R. n. 284/2001, il presupposto della domanda di accesso al Fondo è dato anche da una sentenza civile di liquidazione dei danni, all'esito di un giudizio civile di risarcimento a termini dell'art. 2043 del codice civile.

In virtù dell'azione civile potrebbe, dunque, formarsi un nuovo titolo a favore della vittima o, eventualmente, dei suoi eredi, da far valere nei confronti del Fondo di solidarietà, contenente una condanna di importo pari o anche superiore a quanto già liquidato dal giudice penale. Da ciò la previsione **che si possa soprassedere all'azione di recupero delle somme liquidate a titolo di provvisionale nella sentenza penale di condanna e corrisposte dal Comitato allo stesso titolo, quanto meno fino al momento in cui venga fornito dai diretti interessati un nuovo titolo di accesso al Fondo ovvero venga definitivamente esclusa tale possibilità.**

La seconda **(art.15-ter)** introduce un caso particolare di revoca della deliberazione del Comitato di corrispondere alle parti civili costituite le somme che a titolo di provvisionale sono state decise in loro favore da una sentenza penale di condanna del reo, emessa in primo grado. Ciò, quando il giudice dell'impugnazione abbia dichiarato, a termini dell'art. 129 del c.p.p., estinto il reato per sopravvenuta morte del reo **e l'azione di risarcimento esperita dalla vittima o da eventuali successori davanti al giudice civile nei confronti dei successori del reo si sia conclusa con la soccombenza delle parti**

attrici. In tal caso, si fa luogo alla ripetizione delle somme liquidate dal Comitato.

Logico corollario di tale disposizione è che, invece, si ricorra **alla riforma della deliberazione** quando, in concorrenza delle medesime circostanze, **l'azione di risarcimento esperita in sede civile si sia conclusa con la soccombenza parziale della vittima attrice o dei suoi successori e sia stato statuito a titolo di risarcimento il pagamento di un importo inferiore a quello stabilito con provvisionale nella sentenza penale di condanna. In tal caso si fa luogo alla ripetizione delle somme già liquidate dal Comitato, seppure per la sola eccedenza.**

Amministrazione proponente: Ministero dell'interno

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284. Regolamento di attuazione della legge 22 dicembre 1999, n. 512, concernente il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso".

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "A" alla direttiva P.C.M. 11 settembre 2008 - G.U. n. 257 del 2008)

SEZIONE I. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A. Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il quadro di riferimento normativo, in cui si inseriscono le norme previste nell'intervento regolatorio, è costituito dal d.P.R. 28 maggio 2001, n. 284, recante "Regolamento di attuazione della legge 22 dicembre 1999, n. 512, concernente il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso".

L'intervento regolatorio costituisce attuazione di specifica previsione normativa di cui all'art. 7-bis della legge 22 dicembre 1999, n. 512, come introdotto dall'art. 2-ter del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni nella legge 28 novembre 2008, n. 186.

B. Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Nel d.P.R. n. 248/2001, che l'intervento regolatorio intende integrare, mancano norme che fondino, nell'ordine, l'obbligo del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso di deliberare la sospensione della ripetizione delle somme erogate alle vittime dal Fondo di solidarietà a titolo di corrispettivo della provvisionale giudiziale, ovvero la revoca o la riforma della precedente deliberazione di accoglimento della domanda al medesimo beneficio, in relazione ai diversi esiti dell'azione di risarcimento quando questa, su rinvio o iniziativa delle parti o dei rispettivi successori, si trasferisca dalla sede penale a quella civile.

C. Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

L'intervento regolatorio è rivolto a dare razionale soluzione alle problematiche nascenti dalla corresponsione di somme a titolo di risarcimento del danno operata dal Fondo di solidarietà in favore delle vittime dei reati mafiosi, in tutti quei casi in cui si verifichi, nel corso di un'azione giudiziaria una causa sopravvenuta di estinzione del reato, quale la morte dell'imputato.

D. Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

I correttivi che si apportano al d.P.R. n. 248/2001 hanno come finalità quella di migliorare la concreta operatività del sistema di sostegno ed assistenza da parte dello Stato alle vittime della criminalità organizzata. Obiettivo che potrà essere valutato, quanto al suo grado di raggiungimento, nell'ordinaria attività istituzionale del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, del Comitato di solidarietà presieduto dallo stesso Commissario, e, più in generale, dalle strutture ministeriali che curano le attività relative all'istruttoria delle domande di accesso al Fondo e quelle di supporto ai lavori del Comitato di solidarietà.

E. Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Le disposizioni hanno come soggetto destinatario l'Organo deliberativo (Comitato di solidarietà) della struttura commissariale che si avvale del Fondo gestito dalla CONSAP, S.p.A., per corrispondere alla vittima dei reati mafiosi, a titolo di risarcimento del danno, quanto stabilito e liquidato in sentenza dall'A.G. allo stesso titolo.

Sono parimenti considerati destinatari principali dell'intervento regolatorio le vittime dei reati di tipo mafioso ammessi al Fondo di solidarietà.

SEZIONE II. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

L'intervento regolatorio è frutto di procedura di consultazione formale tra gli Uffici legislativi dei Ministri dell'Interno, della Giustizia, dell'Economia e Finanze, dello Sviluppo Economico e del Lavoro e Politiche Sociali. Contatti costanti si sono avuti anche con la struttura dipendente dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso che cura, ordinariamente, anche i rapporti con le vittime e con le loro associazioni esponenti.

SEZIONE III. LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

L'intervento regolatorio costituisce attuazione della norma primaria di cui all'art. 7-bis della legge 22 dicembre 1999, n. 512, come introdotto dall'art. 2-ter del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni nella legge 28 novembre 2008, n. 186.

Le norme proposte, in quanto attuative di specifiche disposizioni di legge, rappresentano, quindi, un intervento "necessitato".

Nel merito, il mancato intervento regolatorio impedirebbe il necessario affinamento dell'attuale sistema normativo a sostegno delle vittime, in termini di maggior economicità ed efficacia delle procedure risarcitorie.

SEZIONE IV. VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

La norma primaria non consente di valutare opzioni alternative quanto allo strumento normativo adottato.

Nel merito, le soluzioni tecnico-normative proposte rappresentano attuazione rigorosa delle disposizione primaria che rinvia all'intervento regolamentare, norma che presenta un contenuto particolarmente specifico e dettagliato e che, per questo, non offre sufficienti margini di discrezionalità nel procedimento di elaborazione dell'intervento regolamentare. Pertanto non si è presa in esame alcuna opzione alternativa.

SEZIONE V GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A. Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti

L'esperienza amministrativa maturata in ordine all'efficacia dei meccanismi risarcitori previsti per le vittime della criminalità organizzata ha indotto il legislatore a rinviare alla fonte normativa secondaria il compito di perfezionare l'impianto regolamentare di cui al d.P.R. n.284/2001.

L'esperienza applicativa della normativa per il sostegno alle vittime della criminalità organizzata, fa ritenere necessario, con riferimento particolare all'aspetto dei meccanismi risarcitori, una modifica, come quella prevista nel presente intervento regolatorio, la quale determinerà, come anche segnalato dagli operatori del settore, una migliore efficacia e una maggiore certezza ed economicità delle procedure di risarcimento per le vittime.

B. Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta

L'intervento regolatorio non presenta svantaggi.

Viceversa, il vantaggio atteso è quello di affinare, in piena coerenza con il programma di governo, gli strumenti di prevenzione, accertamento dei reati e di contrasto alla criminalità organizzata, attraverso uno specifico miglioramento della funzionalità del sistema risarcitorio per le vittime, che ha già dimostrato di costituire un valido strumento complementare di contrasto alla criminalità organizzata.

C. Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti

Non sono previsti specifici obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

D. Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non sono state considerate altre opzioni regolatorie avendo la norma primaria individuato, ai fini dell'intervento, lo strumento regolamentare ex art. 17, co. 1, della legge n. 400/1988.

Nel merito, l'intervento regolatorio che si intende adottare, essendo di stretta attuazione della norma primaria che lo prevede, non è stata comparata con altre e diverse opzioni.

E. Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Non sussistono condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione dell'intervento regolatorio, che avendo come destinatari organismi già operanti, non provoca un maggior impatto amministrativo e non determina nuovi o maggiori oneri per il bilancio pubblico.

SEZIONE VI. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

L'intervento regolatorio non ha incidenza sul funzionamento concorrenziale del mercato, né sulla competitività delle imprese.

SEZIONE VII MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A. Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

Relativamente alla responsabilità attuativa dell'intervento regolatorio si evidenzia che essa ricade, in primis, sul Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, organo deliberativo della struttura commissariale che si avvale del Fondo gestito dalla CONSAP, S.P.A..

Il Comitato, infatti, adotterà, a seconda dei casi, provvedimenti attuativi discendenti in termini di revoca, sospensione e riforma di precedenti provvedimenti amministrativi.

B. Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Le novità recate dall'intervento regolatorio saranno oggetto di specifica attività informativa nell'ambito dell'annuale campagna di comunicazione predisposta dal Commissario ed approvata dal Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, prevista dall'art. 3, comma 2, del d.P.R. 28 maggio 2001, n. 284.

Oltre alla prescritta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, si procederà ad inserire le modifiche regolamentari nella specifica sezione del sito internet del Ministero dell'Interno dedicata alle Vittime della Mafia.

C. Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Sarà cura del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso verificare, in sede di applicazione, la rispondenza dell'intervento regolatore rispetto agli obiettivi della legge, secondo le procedure già previste.

D. Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Sulla base delle valutazioni tecniche-applicative del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, l'Amministrazione dell'Interno procederà, con cadenza biennale, alla prescritta relazione di verifica dell'impatto regolatorio nella quale verranno esaminati prioritariamente gli aspetti per i quali è stato deciso l'intervento regolatorio. Si valuterà, in particolare, se i benefici attesi in termini maggiore economicità, certezza ed efficacia dei procedimenti risarcitori in favore delle vittime della criminalità organizzata saranno stati conseguiti ovvero si valuteranno interventi regolatori correttivi.

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione proponente: Ministero dell'interno

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284. Regolamento di attuazione della legge 22 dicembre 1999, n. 512, concernente il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso".

^^^^^

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Le ragioni del presente provvedimento vanno individuate nelle previsioni normative di cui all'art. 7-bis della legge 22 dicembre 1999, n. 512, come introdotto dall'art. 2-ter del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni nella legge 28 novembre 2008, n. 186. Tali norme hanno specificamente delineato i contenuti delle disposizioni regolamentari di modifica ed integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284. Ciò è detto in relazione ai casi per i quali debba procedersi alla revoca della deliberazione con cui il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso ha disposto il pagamento di somme sulla base di una sentenza penale di condanna con statuizione di provvisionale in favore delle parti civili costituite, ovvero è dato di sospendere la ripetizione delle somme liquidate dal Comitato allo stesso titolo. Il regolamento in questione trova fonte in un corpo di disposizioni primarie tutte indirizzate, per aspetti molteplici, diversi e concorrenti ad affinare gli strumenti di prevenzione, accertamento dei reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina, in piena coerenza con il programma di governo. In effetti, le missioni dell'Esecutivo collocano, a livello prioritario, la definizione d'un'ampia serie di interventi legislativi in materia di

sicurezza e giustizia, alcuni dei quali, proposti dal Governo con iniziativa d'urgenza, sono stati approvati dal Parlamento.

Tali norme rappresentano, ora, il complesso di disposizioni contenute nel c.d. "Pacchetto Sicurezza" che si compone, rispettivamente, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008, n. 125 e della legge 15 luglio 2009, n. 94. Misure così incisive in materia di sicurezza dei cittadini ma anche di lotta alla criminalità organizzata non potevano restare disgiunte dagli interventi diretti a consolidare l'assistenza dello Stato alle vittime della criminalità organizzata.

E' in questa prospettiva che si colloca il logico supporto al programma governativo costituito dagli interventi in materia di prevenzione, di accertamento dei reati e di contrasto all'immigrazione clandestina, alla criminalità organizzata e in materia di vittime dei reati di tipo mafioso, di cui al del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 2008, n. 186.

La citata legge, oltre a disporre un incremento delle risorse finanziarie del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, ha riequilibrato, con l'occasione, la funzionalità del sistema risarcitorio che, peraltro, aveva già dimostrato di costituire un valido strumento complementare di contrasto alla criminalità organizzata, in termini di incentivazione a superare comportamenti omertosi anche da parte delle vittime.

Nel momento in cui lo Stato ha ingaggiato una lotta senza tregua alla criminalità organizzata di cui sono espressione il "Pacchetto Sicurezza" già citato e il disegno di legge recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", approvato dal Consiglio dei Ministri in data 28 gennaio 2010 ed attualmente all'esame del Parlamento, le misure sul "Fondo" costituiscono un indelebile segnale lanciato alle cosche criminali che seminano il terrore.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il provvedimento non determina distorsioni del quadro normativo soprattutto in relazione all'applicazione di alcune norme dei codici di rito disciplinanti la materia dell'azione risarcitoria esercitata nelle sedi penali e civili.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Le disposizioni del provvedimento sono integrative del d.P.R. n. 248/2001: "Regolamento di attuazione della legge 22 dicembre 1999, n. 512, concernente il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso" e ne vanno a colmare le lacune venute all'evidenza in relazione ai casi in cui l'Autorità Giudiziaria in sede di appello dichiara, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., di non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati ascritti, perché estinti per morte del medesimo, nonostante una precedente sentenza di condanna al risarcimento dei danni mediante il pagamento di una provvisionale.

In effetti, con riferimento specifico alla circostanza di cui sopra è cenno, nel citato d.P.R. n. 248/2001, mancano norme che fondino, nell'ordine, l'obbligo del Comitato di deliberare la sospensione della ripetizione delle somme erogate alle vittime dal Fondo di solidarietà a titolo di corrispettivo della provvisionale giudiziale, ovvero la revoca o la riforma della precedente deliberazione di accoglimento della domanda al medesimo beneficio, in relazione ai diversi esiti dell'azione di risarcimento quando questa, su rinvio o iniziativa delle parti o dei rispettivi successori, si trasferisca dalla sede penale a quella civile.

Si è trattato di correttivi che hanno lo scopo di migliorare la concreta operatività delle disposizioni vigenti sulla base dell'esperienza finora maturata, che consentirà di garantire una fattibilità delle norme che solo può essere verificata a posteriori, non esistendo nel nostro ordinamento una sperimentazione preventiva delle norme in via di adozione né studi di simulazione predeterminata.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Verificata la compatibilità con i principi in titolo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

E' stata verificata l'assenza di rilegificazioni, nonché il rispetto dei criteri di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano indicazioni o pendenze di alcun genere.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

2) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analogo materia.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

5) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Le modifiche al D.P.R. 28 maggio 2001, n. 284 vengono apportate con tecnica novellistica.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano presenti deleghe aperte sulla materia oggetto dello schema di regolamento.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi.

Sono previsti provvedimenti attuativi discendenti in termini di revoca, sospensione e riforma di precedenti provvedimenti amministrativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

La materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche.

RELAZIONE TECNICO- FINANZIARIA

(Art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Relazione negativa. Il provvedimento non comporta maggiori spese o nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284. Regolamento di attuazione della legge 22 dicembre 1999, n. 512, concernente il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.

^^^^^^^^

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 22 dicembre 1999, n. 512, ed in particolare l'articolo 7-*bis*, come introdotto dall'articolo 2-*ter* del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 2008, n. 186;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, recante regolamento di attuazione della legge 22 dicembre 1999, n. 512, concernente il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso;

Ravvisata la necessità di apportare al suddetto regolamento le opportune modificazioni, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al predetto articolo 7-*bis* della citata legge n. 512/1999;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2010;

Sentito il garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali,

E m a n a

il seguente regolamento:

Articolo 1

(Modificazioni al d.P.R. 28 maggio 2001, n. 284)

1. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, sono aggiunti i seguenti:

"Art. 15-bis

(Sospensione della ripetizione delle somme)

1. Non si fa luogo alla revoca della deliberazione di accoglimento della domanda e la ripetizione delle somme già liquidate dal Comitato è sospesa fino alla decisione definitiva del giudice civile quando, dopo l'impugnazione della sentenza di condanna che statuisce il pagamento di una provvisoria in favore delle parti civili costituite, il giudice abbia dichiarato estinto il reato per la morte del reo, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale.".

"Art. 15-ter

(Casi particolari di revoca e riforma e di ripetizione delle somme)

1. La deliberazione di accoglimento della domanda è revocata con deliberazione del Comitato e si fa luogo alla ripetizione delle somme già corrisposte a titolo di provvisoria per effetto della sentenza di condanna

penale, quando il giudice dell'impugnazione dichiara estinto il reato per la sopraggiunta morte del reo, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale e l'azione di risarcimento esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo, si sia definitivamente conclusa con la soccombenza della vittima attrice o dei suoi successori.

2. La deliberazione di accoglimento della domanda è riformata con deliberazione del Comitato e si fa luogo alla ripetizione per la sola eccedenza delle somme già corrisposte quando, concorrendo le medesime circostanze di cui al comma 1, l'azione esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo si sia conclusa con l'accoglimento parziale della domanda della vittima attrice o dei suoi successori e sia stato statuito a titolo di risarcimento un importo inferiore a quello liquidato a titolo di provvisoria per effetto della sentenza di condanna penale.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma,

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI



AM-6
GDPA - Ufficio Garante
Privacy
Roma, 14/11/2010
Prot. 0026092/U
Risc. 71251

Ministero dell'Interno
Ufficio Affari Legislativi e Relazioni parlamentari
Piazza Viminale I
Roma 00184

Oggetto: schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al D.P.R. n. 284 del 2001, concernente il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reato di tipo mafioso.

Si trasmette copia del parere espresso dal Garante sullo schema di decreto in oggetto recante "Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n.284. Regolamento di attuazione della legge 22 dicembre 1999, n. 512, concernente il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso".

IL DIRIGENTE

(dott. Mario de Bernart)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mario de Bernart".



IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell'interno;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modificazioni al d.P.R. 28 maggio 2001, n. 284 concernente il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.

Il d.P.R. n. 284 del 2001 è stato adottato in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, recante l'istituzione del predetto Fondo di rotazione e sul relativo schema il Garante ha reso, a suo tempo, parere.

L'odierno schema è volto ad integrare il regolamento del 2001 in attuazione dell'articolo 7-bis della richiamata legge n. 512/1999 (introdotto dall'articolo 2-ter del decreto legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito dalla

legge n. 186/2008) che ha disciplinato taluni aspetti relativi alla ripetizione delle somme elargite alle vittime dei reati di tipo mafioso.

RILEVATO

Le modifiche che il presente schema intende apportare al d.P.R. n. 284 del 2001 non presentano criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali.

Peraltro, il ripetuto regolamento del 2001 contiene una disposizione che prevede il rispetto dei principi della disciplina in materia di protezione dei dati personali (art. 16 – *Riservatezza del procedimento*).


Per tali ragioni il Garante non ha osservazioni da formulare sull'odierno schema di decreto.

IL GARANTE


esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284. Regolamento di attuazione della legge 22 dicembre 1999, n. 512, concernente il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso".

Roma, 17 novembre 2010


IL PRESIDENTE



IL RELATORE



IL SEGRETARIO GENERALE



AM.7

Mod. UTIL015/CON

Affari Legislativi
Prot. Ingresso del 17/01/2011
Numero: **0000291**
Classifica: II



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 178/2011

Roma, addì 14 gennaio 2011

Risposta a nota del
N. _____ Div. _____

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**FONDO ROTAZIONE SOLIDARIETA'
ALLE VITTIME DI REATI TIPO
MAFIOSO**

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il
parere numero **5317/2010** emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N.
.....

MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E
REL. PARL.
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale

M. Tonello

Numero 118/L e data 14/1/2011



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 20 dicembre 2010

NUMERO AFFARE 05317/2010

OGGETTO:

Ministero dell'Interno.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modificazioni al d.P.R. 28 maggio 2001, n. 284 concernente il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso.

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n.1621536/L2008147843 del 30 novembre 2010 con la quale il ministero dell'Interno, ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto sopraindicato;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Carlo Mosca;

Premesso:

L'amministrazione riferisce che con lo schema di decreto in oggetto si aggiungono nel regolamento di attuazione del fondo di rotazione

per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (d.P.R. n.284/2001) due nuovi articoli concernenti le ipotesi di sospensione, riforma e revoca dei provvedimenti di liquidazione di somme in favore delle vittime, provvedimenti già adottati dal comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso sulla base di una sentenza penale di condanna in primo grado, con statuizione di provvisionale, quando, nel corso del giudizio di appello, l'autorità giudiziaria dichiara l'estinzione del reato per morte del reo.

Sullo schema di decreto in esame hanno espresso il loro formale concerto le amministrazioni della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali. Anche il garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole.

Considerato:

L'articolo 7-*bis* della legge 22 dicembre 1999, n. 512, come introdotto dall'articolo 2-*ter* del decreto legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 2008, n. 186 ha specificamente delineato i contenuti delle disposizioni regolamentari di integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284.

Con lo schema in esame l'amministrazione dà attuazione a quanto previsto dal citato articolo 7-*bis*.

L'articolo 15 *bis* consente, infatti, che si possa soprassedere all'azione di recupero delle somme liquidate a titolo di provvisionale nella sentenza penale di condanna e corrisposte dal comitato di solidarietà allo stesso titolo, quanto meno sino al momento in cui

venga fornito dai diretti interessati (vittima o suoi credi) un nuovo titolo di accesso al fondo formatosi in virtù dell'azione civile, a seguito di una condanna di importo pari o superiore a quanto già liquidato dal giudice penale, ovvero venga esclusa definitivamente tale possibilità.

L'articolo 15-*ter* introduce, poi, un caso particolare di revoca della deliberazione del comitato di solidarietà di corrispondere alle parti civili costituite le somme che, a titolo provvisoriale, sono state decise in loro favore da una sentenza penale di condanna del reo, emessa in primo grado. Ciò quando il giudice dell'impugnazione abbia dichiarato estinto il reato per sopravvenuta morte del reo e quando l'azione di risarcimento esperita dalla vittima o da eventuali successori davanti al giudice civile nei confronti dei successori del reo si sia conclusa con la soccombenza delle parti attrici. In tale ipotesi, si fa luogo alla ripetizione delle somme liquidate dal citato comitato.

Lo stesso articolo 15-*ter* introduce la possibilità di una riforma della deliberazione quando, in concorrenza delle medesime circostanze, l'azione di risarcimento esperita in sede civile si sia conclusa con la soccombenza parziale della vittima attrice o dei suoi successori e sia stato statuito a titolo di risarcimento il pagamento di un importo inferiore a quello stabilito con provvisoriale nella sentenza penale di condanna. In questa ipotesi la norma consente di ripetere le somme già liquidate dal comitato, per la sola eccedenza.


Sulle due citate norme non si hanno rilievi da formulare, dal momento che il loro contenuto attua in maniera esaustiva la previsione recata dal più volte richiamato articolo 7-*bis*.

P.Q.M.

esprime parere favorevole.


L'ESTENSORE

Carlo Mosca



IL PRESIDENTE

Luigi Cossu



IL SEGRETARIO

Massimo Meli

